



Corso di studi  
DEONTOLOGIA E ORDINAMENTO PROFESSIONALE

# INFEDELE PATROCINIO E ALTRE INFEDelta' DEL PATROCINATORE

5 maggio 2008  
Avv. Fabio Azzaroli

# Il patrocinio infedele

Art. 380 c.p.

*"Il patrocinatore (...) che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da un a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.*

*(segue...)*

# Il patrocinio infedele

Art. 380 c.p.

*"La pena è aumentata:*

- 1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;*
- 2) se il fatto è commesso a danno di un imputato.*

*(segue...)*

# Il patrocinio infedele

Art. 380 c.p.

*"Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di una persona imputata di un reato per il quale la legge commina [la pena di morte o] l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni".*

# Il patrocinio infedele

Lo scopo della norma:

Tutela non degli interessi particolari dell'assistito ma del corretto e tempestivo esito del procedimento in corso dinanzi all'autorità giudiziaria.

# Il patrocinio infedele

Lo scopo della norma:

Tale risultato dipende in larga misura dalla condotta professionale del patrono che quindi deve rispettare, nella singola posizione processuale concreta, quell'insieme di regole tecniche, legali ed etiche che costituiscono la **deontologia professionale**

# Il patrocinio infedele

Lo scopo della norma:

La norma quindi tutela il rispetto delle regole deontologiche nell'ambito del procedimento che si svolge dinanzi all'autorità giudiziaria.

Non attiene all'esercizio della professione in materia stragiudiziale né alle attività precedenti, ancorché prodromiche al procedimento (*tesi maggioritaria*).

# Il patrocínio infedele

Lo scopo della norma:

Si è peraltro ritenuto, anche recentemente, che costituisca il reato in questione la accettazione dell'incarico giudiziale che poi dolosamente non viene promosso (*tesi minoritaria*).

# Il patrocinio infedele

La pendenza del giudizio:

Non significa che la condotta debba estrinsecarsi necessariamente in un atto giudiziario o in un comportamento processuale ma è sufficiente che sia originata od occasionata dalla pendenza della vertenza.

# Il patrocinio infedele

## La condotta

reato a forma libera che si consuma attraverso qualsiasi azione od omissione idonea a produrre nocimento agli interessi della parte rappresentata o assistita e che costituisca una violazione dei doveri professionali

# Il patrocínio infedele

## La condotta

La fattispecie è quindi commissibile sia mediante azione che mediante omissione (art. 40, comma 2, c.p.)

# Il patrocinio infedele

## L'evento

Il concetto di "nocumento" non coincide soltanto con il danno patrimoniale ma anche con il mancato conseguimento dei beni giuridici e dei benefici di ordine anche morale che sarebbero potuti derivare alla parte dal corretto e leale esercizio del patrocinio legale.

# Il patrocinio infedele

## L'evento

Vi possono rientrare anche i ripetuti ed im-motivati rinvii in quanto anche l'interesse alla celere definizione del giudizio è rilevante.

# Il patrocínio infedele

L'elemento soggettivo

Dolo

Volontà consapevole della insolvenza ai propri doveri professionali di diligenza, lealtà e correttezza.

# Il patrocínio infedele

L'elemento soggettivo

Dolo generico

Non è necessario che il documento per l'assistito sia il fine conseguito dall'agente, essendo sufficiente che sia oggetto di rappresentazione e volizione anche eventuale.

# Altre infedeltà del patrocinatore

Art. 381 c.p.

*"Il patrocinatore (...) che, in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio (...) a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.*

# Altre infedeltà del patrocinatore

Art. 381 c.p.

*"La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 51 a euro 516, se il patrocinatore (...) dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio (...) della parte avversaria".*

# Altre infedeltà del patrocinatore

Comma 1°: la condotta:

Difesa, assistenza o rappresentanza di parti contrarie nello stesso procedimento.

Anche per interposta persona

# Altre infedeltà del patrocinatore

## Comma 1°: la condotta

Parti contrarie: quelle che versano in una posizione processuale solo formalmente antagonistica

Parti avversarie: quelle contrapposte in una situazione di reale conflitto di interessi

## Altre infedeltà del patrocinatore

Il reato è configurabile sia quando le posizioni processuali e sostanziali siano realmente contrapposte, sia quando le parti apparentemente contrapposte perseguano un comune fine illecito.

Non è configurabile quando le parti pur formalmente contrapposte perseguano in realtà un comune fine lecito non essendovi lesione dello scopo della norma.

# Altre infedeltà del patrocinatoro

Il reato è di mera condotta e di pericolo:  
non occorre il verificarsi di effettivo nocu-  
mento

Il dolo è generico

Il reato è permanente e si consuma con la  
cessazione della condotta vietata

# Altre infedeltà del patrocinatore

Il 2° comma: la successione nel mandato di parti avversarie

Occorre sempre una contrapposizione sostanziale (parti avversarie)

Divieto non assoluto: è necessario il consenso del precedente assistito  
(prudenzialmente: scritto *ad probationem*)

# Altre infedeltà del patrocinatore

Il 2° comma: la successione nel mandato di parti avversarie

Reato di mera condotta, di pericolo, istantaneo (si consuma con l'assunzione dell'incarico dalla parte avversaria al precedente assistito)

Dolo generico

# Altre infedeltà del patrocinatore

Art. 381, comma 2, c.p.

Art. 37 CDF

- Interesse alla corretta giurisdizione
- Solo attività giudiziale e nello stesso processo
- Segreto professionale e indipendenza
- Anche attività stragiudiziale
- Possibilità di ingiusto vantaggio
- Anche altri componenti dello studio